

D.L. marzo 2020, n. 9

Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

LA SCHEDA DI SINTESI DELLA UIL SCUOLA RUA

Sulla Gazzetta ufficiale n. 53 è stato pubblicato il **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9** recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Misure urgenti in materia di pubblico impiego e per la Scuola

Gli **artt. 19 e 32** riguardano le **misure urgenti in materia di pubblico impiego e specifiche per il personale della scuola**, prevedendo, in particolare:

- Che il periodo trascorso in **malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**, dovuta al COVID-19, **è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero**.

L'**art. 17, comma 8 del CCNL Scuola 2006-09** prevede che al dipendente a tempo indeterminato spetta *“l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi **o in caso di ricovero ospedaliero** e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, **al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo**”*.

- Che i **periodi di assenza dal servizio dei dipendenti**, fuori dal caso precedente, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, **costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge**.
- La modifica al primo periodo dell'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per cui alle parole *“di qualunque durata,”* sono aggiunte le seguenti: **<<ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA)>>**.

Il citato articolo prevede una decurtazione retributiva per assenze per malattia fino ai 10 giorni: *“Per i periodi di assenza per malattia, **di qualunque durata**, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni [...], **nei primi dieci giorni di assenza** è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”*.

Da tale periodo **sono quindi esclusi** quelli determinati dal ricovero per la prevenzione collettiva e sanità pubblica.

- **La deroga nel caso non si raggiungano almeno i 200 giorni di lezione nell'a.s. 2019/20**: Qualora le istituzioni scolastiche non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 **conserva comunque validità**.
- **La deroga per il periodo di formazione e prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio**: Sono dei pari decurtati, **proporzionalmente**, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale della scuola e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Le altre misure

NELLA "ZONA ROSSA"

Regioni Lombardia e Veneto

Lombardia

- Bertonico
- Casalpusterlengo
- Castelgerundo
- Castiglione d'Adda
- Codogno
- Fombio
- Maleo
- San Fiorano
- Somaglia
- Terranova dei Passerini

Veneto

- Vo' Euganeo.

Il decreto prevede per tutti i soggetti aventi la **residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni sopra indicati e denominati "zona rossa"**:

- **Certificazioni Uniche e mod. 730**: proroga dei termini al **31 marzo** per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU (le certificazioni uniche) invece che il 9 marzo. I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione mod.730 **entro il 30 settembre** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.
- **La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione**: nei confronti delle persone fisiche che, alla data **del 21 febbraio 2020**, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni della "zona rossa", e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, si prevede la sospensione dei termini dei versamenti, **scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020**,

derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020**.

- **Sospensione dei pagamenti delle utenze:** sospensione temporanea, **fino al 30 aprile 2020**, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere (bollette di acqua, gas ed energia elettrica), con la previsione dell'eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione.
- **Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria:** sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria **in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020**. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati a far data dal **1° maggio 2020** anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- **Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati:** si prevede il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese. Possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.
- **Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio pagamento dei diritti camerali sono sospesi:** a) **fino al 30 aprile 2020**, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; b) **fino al 30 aprile 2020**, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo: 1) le domande di iscrizione alle camere di commercio; 2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70; 4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa. 2. **I pagamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.**
- **Cassa integrazione ordinaria** per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS).
- **Possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria** per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell'emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria.
- **Cassa integrazione in deroga** per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi.
- **Indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi**, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell'attività.

ULTERIORI MISURE

- **Incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;
- **Sospensione del pagamento dei ratei dei mutui** per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- **Incremento di 350 milioni di euro** dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;
- **Estensione** della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;
- **Misure volte ad agevolare** il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- Possibilità, per i **laureati in medicina e chirurgia** che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale;
- **Estensione del regime fiscale** delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);
- Istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;
- **Differimento al 15 febbraio 2021** dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.
- **Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero:** si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
- **Viaggi:** si prevedono specifiche forme di compensazione per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere.